FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

(L.P. 2.8.2005, n. 14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **01/2** di data **26 gennaio 2026**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE
(art. 18 statuto Fondazione – procura di data 23.09.2024)

OGGETTO:
Autorizzazione alla stipula di una convenzione di cooperazione scientifica e tecnologica con il MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA ALIMENTARE E DELLE FORESTE - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari per la realizzazione del programma per l'implementazione di banche dati isotopicianni biennio 2026 -2027.

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- l'art 3. dello Statuto della Fondazione Edmund Mach prevede che la Fondazione potrà, per perseguire i suoi scopi, sviluppare rapporti di collaborazione, attività di ricerca e di consulenza con realtà nazionali e internazionali pubbliche o private e, più nello specifico, che la Fondazione svolge e promuove attività di ricerca e sperimentazione scientifica, nonché di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino, mediante la stipula di accordi, convenzioni e contratti con realtà nazionali ed internazionali pubbliche o private;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ora Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha instaurato sin dal 1987 una proficua collaborazione tecnico-scientifica con l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, ora Fondazione Edmund Mach (di seguito, per brevità, "FEM) per la realizzazione della Banca Dati isotopica del settore vitivinicolo;
- in una logica di potenziamento dell'efficacia dell'azione d'istituto, l'attività di ricerca si pone come uno degli strumenti per migliorare l'azione di contrasto alle frodi nel settore agro-alimentare nonché come utile via per la valorizzazione delle caratteristiche di qualità degli alimenti;
- l'attività del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari di seguito 'ICQRF, anche nei prossimi anni, interesserà le differenti aree del comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione, sia attraverso controlli ispettivi ed analitici ordinari, sia attraverso controlli previsti da programmi mirati e da normativa specifica;
- l'ICQRF ravvisa in FEM – ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, con personalità giuridica di diritto privato, d'interesse pubblico e senza fini di lucro, istituito con legge provinciale n. 14/2005 e qualificato, ai sensi dello Statuto, quale ente di ricerca regionale – il partner tecnico-scientifico ideale per la conduzione in collaborazione delle attività in convenzione;
- l'ICQRF e FEM hanno interesse reciproco nel dare corso alla collaborazione interistituzionale nel campo delle analisi isotopiche e che il rapporto di cooperazione

scientifica e tecnologica mira alla realizzazione e al rafforzamento degli obiettivi di interesse pubblico comune;

- l'ICQRF si avvarrà della collaborazione di FEM per implementare la banca dati ufficiale vinifica (indicativamente 520 campioni), per l'effettuazione di analisi per l'implementazione della banca dati isotopica ministeriale dell'olio di oliva (indicativamente 180 campioni) e le analisi isotopiche specialistiche su campioni di prodotti agroalimentari forniti dai laboratori di ICQRF ai fini dell'accertamento di eventuali frodi, nonché a supporto tecnico-scientifico al Laboratorio centrale di Roma nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale;
- FEM s'impegna anche a realizzare giornate di studio collaborativo con il personale dei laboratori dell'ICQRF sulle metodiche analitiche di spettrometria di massa isotopica SNIF NMR e NMR;
- la durata dell'attività viene concordata fino al 30 novembre 2027 salva eventuale proroga, ad invarianza di spesa, concordata tra le parti;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste trasferirà a FEM l'importo di Euro 240.000,00 finalizzato esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti da FEM per l'esecuzione delle attività programmate, previa presentazione a ICQRF della relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta sottoscritta dal Responsabile del programma e di nota spese con la rendicontazione delle determinazioni analitiche effettuate, distinte per tipologia di analisi, previo parere favorevole della Commissione;
- FEM dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie a condurre tale attività di ricerca;
- la dr Luana Bontempo, ricercatrice, viene designata quale responsabile scientifico per l'esecuzione delle attività;
- lo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato predisposto in via condivisa dagli uffici competenti della FEM e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- l'art. 17, comma 4, lett. b) e l'art 26, comma 1, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM prevedono rispettivamente l'adozione di determinazione ed il contratto nella forma di scrittura privata nel caso di spese ed entrate di importo pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa provinciale sui contratti per la trattativa diretta (Euro 139.000,00);

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello statuto FEM;
- visto il ROF della FEM;

- vista la procura conferita dal Presidente in data 23 settembre 2024, rep. n 29459, raccolta n. 20662;
- visto il Manuale breve della FEM in tema di proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza adottato con disposizione del Presidente n. 2 di data 2 febbraio 2015
- visti gli atti citati in premessa,

d e t e r m i n a

1) di autorizzare la stipula della convenzione di cooperazione scientifica e tecnologica con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari per la realizzazione del programma per l'implementazione di banche dati isotopici;
2) di allegare al presente provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale, lo schema della convenzione predisposto in via condivisa dalle parti;
3) per l'effetto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1), in forza della procura speciale sopra richiamata;
4) di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse provenienti dai fondi trasferiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale e assegnati al Centro di Ricerca e Innovazione.

=== o 0 o ===

Il DIRIGENTE

Sigla/Luigi Antonio Conter

- dott. Damiano Gianelle –
- f.to Gianelle

Allegato parte integrante e sostanziale

alla determinazione del Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione

n. 01/2 di data 26 gennaio 2026

composto complessivamente di n. 15 facciate

Il DIRIGENTE

- dott. Damiano Gianelle -
f.to Gianelle

ACCORDO DI COLLABORAZIONETECNICA -SCIENTIFICA

STIPULATO TRA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito ICQRF), con sede legale in Roma, Via XX Settembre 20, (C.F. 97099470581), in persona dell'Ispettore Generale Capo Dr. Felice Assenza

E

FONDAZIONE EDMUND MACH – CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (di seguito **FEM**), con sede legale in S. Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1, (C.F. 02038410227) in persona del Dirigente del Centro di Ricerca e Innovazione Dr. Damiano Gianelle, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta procura conferita dal Presidente in data 23 settembre 2024 (Rep. n. 29459 Raccolta n. 20662), di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti ":

PREMESSO

- che con decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è stato istituito, presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (ora MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE) l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ora Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari);
- che in una logica di potenziamento dell'efficacia dell'azione dell'ICQRF, l'attività di ricerca si pone come uno degli strumenti per migliorare l'azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare nonché come utile via per la valorizzazione delle caratteristiche di qualità degli alimenti;
- che l'attività dell'ICQRF, anche nei prossimi anni, interesserà le differenti aree del comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione, sia attraverso controlli ispettivi ed analitici ordinari, sia attraverso controlli previsti da programmi mirati e da normativa specifica;
- che per l'efficacia dei controlli nel settore agroalimentare è indispensabile presupposto l'effettuazione di analisi isotopiche specialistiche;

- che l'ICQRF gestisce per l'Italia la banca dati isotopica di cui al Reg. UE 273/2018, che all' articolo 39: *"Banca dati analitica di dati isotopici"* prevede *"Il Centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo tiene e aggiorna una banca dati analitica di dati isotopici a livello dell'Unione sulla base dei dati comunicati dai laboratori designati degli Stati membri. I dati sono ottenuti dall'analisi isotopica armonizzata dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti vitivinicoli e consentono i pertinenti controlli lungo tutta la fase di commercializzazione, secondo i metodi di analisi stabiliti in conformità all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle norme e alle procedure di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274"*
- che per la banca dati analitica isotopica del vino, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 allegato III l'Italia deve prelevare e successivamente analizzare almeno 400 campioni di vino ogni anno;
- che l'Amministrazione, ha instaurato sin dal 1987 una proficua collaborazione tecnico-scientifica con l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, ora Fondazione Edmund Mach, per la realizzazione della Banca Dati isotopica Europea del settore vitivinicolo (di seguito denominata BDV);
- che l'ICQRF ravvisa in FEM - ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, con personalità giuridica di diritto privato, d'interesse pubblico e senza fini di lucro, istituito con legge provinciale n. 14/2005 e qualificato, ai sensi dello Statuto, quale ente di ricerca regionale – il partner tecnico-scientifico idoneo per la conduzione in collaborazione delle attività di cui al presente Accordo, in virtù del fatto che è in grado di effettuare le prove accreditate – analisi mediante Spettrometria di Massa Isotopica (IRMS) dei rapporti isotopici $^{13}C/^{12}C$ ($\delta^{13}C$) e $^{18}O/^{16}O$ ($\delta^{18}O$) e mediante Site-Specific Nuclear Isotopic Fractionation Nuclear Magnetic Resonance (SNIF-NMR) i rapporti isotopici $(D/H)_I$ e $(D/H)_{II}$ nel settore vitivinicolo;
- che FEM svolge attività di studio e ricerca scientifica anche nell'ambito del settore vitivinicolo, in particolare, tramite l'Unità di Ricerca "Tracciabilità", opera nel campo agroalimentare per valorizzare e tutelare i prodotti di qualità e per supportare gli organismi ufficiali di controllo.
- che FEM possiede i requisiti e le conoscenze oltre che disporre di personale qualificato per la ricerca in oggetto;
- che i costi per singola analisi per le matrici di seguito riportate sono:

Matrice	Tipologia analisi	Costo stimato (euro)
Vino	(D/H)I, (D/H)II, R dell'etanolo SNIF -NMR + ð^{13}C dell'etanolo EA -IRMS + ð 18O del talquale IRMS	310,80
Mosto/MC/MCR	(D/H)I, (D/H)II, R dell'etanolo SNIF -NMR + ð^{13}C dell'etanolo EA-IRMS	247,80
Vino frizzante/spumante	ð^{13}C della CO2 GC -IRMS	106,05
Olio di oliva	ð^{13}C del talquale EA -IRMS + ð2H del talquale TC-IRMS + ð 18O del talquale TC -IRMS	198,45
Passata di pomodoro	ð18O del talquale TC -IRMS	95,55
Miele	ð^{13}C degli zuccheri EA -IRMS + ð^{13}C delle proteine EA -IRMS	149,10

- che tra le attività già calendarizzate, per ogni annualità, sono previsti n. 400 campioni di banca dati vino, n. 160 campioni di passate di pomodoro, n. 211 campioni di olio, oltre alle analisi specialistiche di revisione e a quelle relative alla determinazione della CO_2 non quantificabili in quanto derivanti dall'attività istituzionale di controllo ufficiale;
- che le attività di ricerca e di studio oggetto del presente accordo, rappresentano un importante contributo alla valorizzazione qualitativa ed alla validazione dell'origine geografica dei settori analizzati, con conseguenti impatti economici positivi per la filiera agroalimentare nazionale;
- che gli obiettivi, i contenuti e le azioni del progetto di collaborazione presentato rispondono alle finalità di studio, ricerca e sperimentazione di FEM ed alle finalità di miglioramento dell'azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare dell'ICQRF;
- che FEM è inserita nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche, pubblicato ai sensi del dell'articolo 1, comma 3 della legge 31.12.2009, n. 196 e ss.mm.ii. e che ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tali enti possono sempre concludere tra loro, accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento degli obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: "a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra

prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune,, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti"; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- che la FEM nella persona del Responsabile legale allega al presente Accordo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente, attestante il rispetto dei requisiti di cui dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),) di cui alle lettere a) b) c) e d);

tutto ciò premesso, le parti, come sopra specificate:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Obiettivo)

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra ICQRF e FEM per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo 3.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'Accordo)

Le Parti, con il rapporto di cooperazione scientifica e tecnologica attivato con il presente Accordo, mirano:

- al raggiungimento dell'interesse pubblico della realizzazione della Banca Dati Isotopica (BDV) di cui al Regolamento UE 2018/273 all'art. 39 e di cui il MASAF e l'ICQRF costituiscono referente nazionale in Europa;
- all'implementazione della banca dati isotopica ministeriale dell'olio d'oliva;
- all'implementazione della banca dati isotopica delle passate di pomodoro di sicura origine geografica nazionale;
- allo sviluppo e ricerca di metodi analitici innovativi per la caratterizzazione dell'origine geografica e dell'identificazione di eventuali frodi nel comparto agroalimentari.

ARTICOLO 3

(Attività ICQRF e FEM)

1. Ai fini della caratterizzazione dell'origine geografica e dell'identificazione di eventuali frodi nel comparto agroalimentari in particolare nel settore miele, vitivinicolo, olivicolo e dei pomodori, ICQRF e FEM si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze al fine di raggiungere gli obiettivi riportati nell'art. 2 del presente accordo.

2. A tal fine, saranno previsti scambi di personale di ICQRF e FEM presso le proprie sedi al fine di raggiungere gli obiettivi riportati nell'art. 2 del presente accordo.

3. Nel dettaglio ICQRF si occuperà di svolgere le seguenti attività:
 1. prelevamento su tutto il territorio nazionale di campioni di uva (indicativamente 520 campioni) rappresentativi della produzione viticola nazionale ai sensi del art. 27 del Reg. di esecuzione UE 2074/2018;
 2. esecuzione delle operazioni di ammostamento, vinificazione dei campioni di cui al punto 1 da eseguirsi presso i propri Laboratori;
 3. esecuzione, ad integrazione delle misure isotopiche, delle analisi di laboratorio previste dall'allegato III del Reg. di esecuzione UE 2074/2018;
 4. inserimento dei bollettini di analisi e prelevamento dei campioni di vino nel portale ERC-CWS;
 5. conservazione dei dati contenuti nella Banca Dati Isotopica (BDV), corretta gestione e protezione (secretazione) ai sensi delle previsioni normative di cui all'art. 27 comma 7 del reg di esecuzione UE 274/2018;
 6. prelevamento, presso frantoi opportunamente individuati in specifiche zone a vocazione olivicolo olearia nazionale, di campioni di olio extravergine di oliva (indicativamente 180 campioni) destinati alla certificazione a DOP/IGP;
 7. prelevamento di passate di pomodoro di sicura origine geografica nazionale;
 8. realizzazione ove se ne ravvisasse la necessità, di giornate di studio collaborativo con l'obiettivo di condividere/implementare le conoscenze nell'applicazione delle tecniche isotopiche. La suddetta attività e le modalità di svolgimento saranno concordemente stabilite in via preventiva tra le Parti attraverso i referenti indicati all'articolo 5;

4. Nel dettaglio FEM si occuperà di svolgere le seguenti attività:

 1. effettuazione di analisi isotopiche su campioni anonimizzati ed identificati con codice alfanumerico, per l'implementazione della banca dati isotopica ufficiale vitivinicola (BDV) come da Reg. (UE) 2018/274;

 2. effettuazione di analisi per l'implementazione della banca dati isotopica ministeriale dell'olio d'oliva mediante Spettrometria di Massa Isotopica (IRMS) del rapporto isotopico $^{13}C/^{12}C$ ($\delta^{13}C$), $^{18}O/^{16}O$ ($\delta^{18}O$) e $^{2}H/^{1}H$ ($\delta^{2}H$) dell'olio;

 3. effettuazione di analisi mediante Spettrometria di Massa Isotopica (IRMS) del rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ ($\delta^{18}O$) delle passate di pomodoro di origine nazionale;

 4. effettuazione di analisi isotopiche specialistiche su campioni di prodotti agroalimentari forniti dai laboratori dell'ICQRF ai fini dell'accertamento di eventuali frodi;

 5. supporto tecnico-scientifico ed analitico al Laboratorio di Roma nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale;

 6. attività di sviluppo e ricerca di nuove metodiche di analisi su matrici agroalimentari di interesse per entrambe le parti come di seguito meglio specificato e quant'altro eventualmente ritenuto opportuno:

 - Determinazione del ^{TM18}O dell'etanolo del vino che in correlato con il ^{TM18}O dell'acqua del vino può evidenziare l'eventuale aggiunta di acqua nel vino;
 - Rapporto isotopico dello zolfo nelle passate di pomodoro per la caratterizzazione dell'origine geografica delle passate di pomodoro;

 7. invio entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività, alla pec dell'ICQRF - Ufficio TERR II (aoo.terr@pec.masaf.gov.it), in formato elettronico, dei dati analitici effettuati sui campioni anonimizzati ed identificati con codice alfanumerico pervenuti nell'ambito della banca dati ufficiale di cui al punto 1;

 8. invio alla pec dell'ICQRF - Ufficio TERR II in formato elettronico dei dati analitici relativi alla banca dati ministeriale olearia di cui al punto 2 del presente articolo;

 9. invio alla pec dell'ICQRF - Ufficio TERR II in formato elettronico dei dati analitici relativi alle analisi isotopiche effettuate sui campioni di passate di pomodoro di cui al punto 3 del presente articolo;

10. trasmissione, esclusivamente tramite pec, dei risultati delle varie analisi specialistiche ai laboratori dell'ICQRF interessati, tramite appositi rapporti di prova da scannerizzazione con firma olografa e relativa dichiarazione di conformità agli originali secondo prescrizioni del CAD o firmati digitalmente, da inoltrarsi entro il termine massimo di 45 giorni e in caso di campioni urgenti entro 15 giorni dalla ricezione dei relativi campioni;
11. invio all'ICQRF – Ufficio TERR II di un resoconto semestrale dell'attività svolta;
12. condivisione con l'ICQRF – Ufficio TERR II, quando ne sia richiesto, di notizie e chiarimenti sull'andamento delle analisi.

ARTICOLO 4

(Trattamento dati)

1. La FEM eseguirà le attività analitiche di cui all'art. 2, facendo riferimento alle rispettive figure professionali ed alle unità di personale che collaboreranno nell'ambito del progetto, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

2. Ciascuna delle parti contraenti, pertanto, fatti salvi gli obblighi reciproci di riservatezza e confidenzialità per i dati analitici non divulgabili, utilizzerà i risultati delle attività in questione in funzione della rispettiva missione istituzionale utilizzando proprio personale in relazione alle singole attività previste.

ARTICOLO 5

(Variazioni al programma)

1. Sono ammesse in corso d'opera e di comune accordo, variazioni nei contenuti del programma di attività del presente Accordo che non comportino ulteriori oneri per l'ICQRF rispetto a quelli già concordati, sulla base di semplice scambio di note scritte.
2. Variazioni comportanti un aumento dei rispettivi oneri a carico delle Parti saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo alla presente Accordo.
3. Del pari, eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie da apportare al programma di attività di cui al presente Accordo, saranno preventivamente concordate tra le Parti attraverso i referenti indicati all'articolo 6.

ARTICOLO 6

(Responsabili dell'attività)

1. Le parti convengono di indicare come responsabile del programma suesposto, la Dr.ssa Luana Bontempo, Responsabile dell'Unità di Ricerca Tracciabilità (TR) del Centro Ricerca e Innovazione di FEM, a cui spetterà la supervisione scientifica sulle attività analitiche, la redazione della relazione tecnico-scientifica annuale, nonché la stesura dei resoconti semestrali relativi alle prestazioni di cui al presente Accordo.
2. Il Responsabile tecnico-scientifico per ICQRF è individuato nel Dirigente dell'Ufficio TERR II Dr.ssa Stefania Carpino.
3. Il Dirigente dell'Ufficio TERR II Dr.ssa Stefania Carpino svolgerà il ruolo di Responsabile del Procedimento del presente Accordo di cooperazione, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 7

(Oneri finanziari e modalità di pagamento)

1. Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento del programma secondo i compiti e gli obiettivi ivi precisati restano a carico di ciascuna Parte, per quanto di ragione in relazione alle attività di rispettiva competenza.
2. ICQRF si impegna a trasferire alla FEM un importo complessivo massimo di **euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)**, finalizzato esclusivamente al rimborso di costi effettivamente sostenuti da FEM sulla base delle previsioni di spesa riportate nel prospetto di cui al punto 6.
3. L'importo complessivo convenuto a titolo di rimborso per il periodo di operatività del presente Accordo, per un massimo di **euro 240.000,00** sarà corrisposto previa presentazione a ICQRF della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività svolta sottoscritta dal Responsabile del programma indicato all'articolo 6.
4. L'importo convenuto sarà erogato in n. 2 (due) tranche secondo le modalità di seguito riportate:
 - Prima tranche per un importo massimo pari a **€ 120.000,00 (centoventimila /00)** non assoggettabile ad IVA. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2026 e dovrà essere inerente alle attività relative ai campioni pervenuti in FEM entro il 20 novembre 2026. Dovrà essere presentata apposita nota di debito, con allegato il

- rendiconto delle spese effettivamente sostenute da FEM per le attività svolte, il tutto da inviare nei due giorni successivi alla data di consegna della relazione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 punto 3;
- Seconda tranche per un importo massimo pari a **€ 120.000,00 (centoventimila /00)** non assoggettabile ad IVA. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2027 e dovrà essere inerente alle attività relative ai campioni pervenuti in FEM entro il 20 novembre 2027. Dovrà essere presentata apposita nota di debito, con allegato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute da FEM per le attività svolte, il tutto da inviare nei due giorni successivi alla data di consegna della relazione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 punto 3;

5. Il pagamento del rimborso avverrà mediante versamento presso l'Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Mezzolombardo (TN) - conto corrente n. 000041051711, ABI 02008 CAB 35040, IBAN IT47W0200835040000041051711 intestato alla medesima Fondazione, previa verifica e attestazione a cura del Responsabile del procedimento della conformità del programma realizzato;
6. FEM per l'effettuazione dell'attività prevista impiega materiale specifico e personale specializzato per il coordinamento e la supervisione di tutte le fasi di attività sopra indicate e, come si evince dal seguente prospetto, parte delle attività di ricerca verrà svolta da collaboratori con formazione altamente specializzata e con impiego di materiale specifico, per i quali si riportano i costi stimati:

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO	DETTAGLIO	IMPEGNO ECONOMICO STIMATO	NOTE
Ricercatore di 2^ fascia Contratto Fondazione	90,43 (costo orario stimato)	571 ORE	52.635,33	costo lordo 57,60 maggiorato del 57%oneri di gestione
Ricercatore di 3^ fascia Contratto Fondazione	*66,57 (costo orario stimato)*	*632,5 ORE*	42.105,52	costo lordo 42,40 maggiorato del 57%oneri di gestione
Ricercatore a tempo determinato 4^ fascia Contratto Fondazione	54,32 (costo orario	802 ORE	43-564.64	costo lordo 34.60 maggiorato del 57% oneri di gestione
Ricercatore a tempo determinato 4^ fascia Contratto Fondazione	54,32 (costo orario	802 ORE	43.564,64	costo lordo 34.60 maggiorato del 57% oneri di gestione
Materiale (gas per analisi IRMS, liquidi criogenici per analisi NMR, consumabili per analisi IRMS e NMR)	Costo complessivo materiali stimato	0	59.415,90	Costo materiale 39.500 ,00 maggiorato del 57% per oneri indiretti

7. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati da ICQRF Laboratorio di Roma che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ARTICOLO 8

(Responsabilità)

Ciascuna Parte, per quanto di ragione, assume in proprio ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e si impegna altresì ad ottemperare nei confronti del personale impiegato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro o di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi.

ARTICOLO 9

(Proprietà intellettuale e gestione dati)

1. Ciascuna Parte, per quanto di ragione, e chiunque collabori alle relative attività sono tenuti al segreto d'ufficio in ordine alle notizie, comunque conosciute, relative alle attività oggetto dell'Accordo ed all'osservanza di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 e dalle norme nazionali interne di attuazione in materia di gestione dei dati analitici e di riservatezza delle informazioni raccolte nella banca dati, anche nei rapporti con altri organismi ufficiali. Si precisa altresì che, come stabilito all'art. 2 i campioni che costituiscono le Banche Dati vengono inviati opportunamente anonimizzati.
2. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

 Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del Codice sopra menzionato nonché dal capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 10

(Decorrenza e durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e diventa efficace per le Parti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte dell'Organo di Controllo – Ufficio Centrale di Bilancio del MEF presso MASAF, del relativo decreto ministeriale di approvazione e di impegno dei fondi necessari e avrà termine il 30 novembre 2027, fatta salva eventuale proroga, ad invarianza di oneri finanziari, concordata tra le parti.

ARTICOLO 11

(Norme finali)

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo i rapporti tra ICQRF e FEM si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 12

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dal presente Accordo ad amichevole composizione, nel pieno rispetto dello spirito cooperativo di tale collaborazione.
2. Le Parti convengono che, ove non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ARTICOLO 13

(Norme finali)

Il presente Accordo è perfezionato mediante sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in temine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo

1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è a carico di FEM, che vi assolverà in via virtuale.

PER IL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
L'Ispettore Generale Capo
Dott. Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)

PER LA FONDAZIONE EDMUND MACH
Il Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione
Dott. Damiano Gianelle

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)

FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art.21 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto dott. Damiano Gianelle, nato a Piove di Sacco (PD) il 29/09/1969 , residente per la carica presso la Fondazione Edmund Mach (d'ora in poi indicata con acronimo FEM), nella sua qualità di Procuratore e legale rappresentante della Fondazione Edmund Mach, con sede legale in San Michele all'Adige (TN) Via Edmund Mach N.1, C.F.02038410227 , P.IVA n. 02038410227,

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R del 28 dicembre del 2000 DICHIARA l'osservanza da parte della Fondazione FEM Centro Ricerca Innovazione nella sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi agroalimentari (ICQRF) – anno 2026/2027, allegato alla presente, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) di cui alle lettere a), b), c), d):

• l'accordo interviene esclusivamente tra due stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

• garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività' di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

• l'attuazione dell'accordo garantisce la partecipazione delle parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune;

• FEM svolge sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione e precisamente la percentuale di incidenza media dell'ultimo triennio dell'attività conto terzi (attività commerciale) della Fondazione Edmund Mach è del 10,0 %

Dichiara altresì di essere informato che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento.

IL DIRIGENTE

- dott. Damiano Gianelle-